



## **Newsletter della Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio del massimario**

### **Indice**

#### **Corte costituzionale**

- 1. Corte cost., 22 dicembre 2022, n. 264, sulla competenza ad esprimere il parere sugli strumenti urbanistici generali dei comuni siti in zone sismiche o in abitati da consolidare;**
- 2. Corte cost., 22 dicembre 2022, n. 262, dichiara illegittimo il limite massimo di età in trenta anni, previsto dal d.lgs. n. 334 del 2000, per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.**

#### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

- 3. Cons. Stato, Ad. plen., 29 dicembre 2022, n. 22, l'Adunanza plenaria si pronuncia sull'autonomia, sui presupposti e sui limiti del riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'abilitazione all'insegnamento acquisita in Stati membri UE (in particolare, Romania);**
- 4. Cons. Stato, Ad. plen. 28 dicembre 2022, n. 18, l'Adunanza plenaria si pronuncia sull'autonomia, sui presupposti e sui limiti del riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'abilitazione all'insegnamento acquisita in Stati membri UE (in particolare, Bulgaria);**
- 5. Cons. Stato, Ad. plen., 28 dicembre 2022, n. 17, l'Adunanza plenaria riconosce il diritto del padre a fruire dei periodi di riposo anche se la madre è casalinga;**

6. Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2022, n. 11200, è lesiva la deliberazione dell'ANAC che contiene vincoli conformativi puntuali alla successiva attività dei soggetti vigilati;
7. Cons. Stato, sez. VI, 22 dicembre 2022, n. 5986, sull'ambito di applicazione del congelamento dei prezzi previsto dal cd. decreto Aiuti *bis*;
8. T.a.r. per il Lazio, sez. I *ter*, 30 dicembre 2022, n. 17925, alla Corte costituzionale il limite dei tre mandati dei componenti degli organi direttivi delle federazioni sportive;
9. T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 29 dicembre 2022, n. 17819, alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 2 del d.l. 7 luglio 2022, n. 85;
10. T.a.r. per la Campania, sez. I, 22 dicembre 2022, n. 8016, in tema di revisione straordinaria del prezzo d'appalto per l'aumento dei costi dei materiali.

### Consiglio di Stato – Pareri

11. Cons. Stato, sez. I, 21 dicembre 2022, n. 2057, è legittima l'apposizione di un limite di età nel bando per le borse di studio per l'acquisizione del titolo di cassazionista;
12. C.g.a., sez. riunite, 15 novembre 2022, n. 629, sul termine entro cui può essere applicata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-*bis* del d.P.R. n. 380 del 2001.

### Normativa e ad altre novità di interesse

13. Decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2022) – Estratto - Art. 5 *quaterdecies* - Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici);
14. Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. (22G00210) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022).

## Corte costituzionale

(1)

**Sulla competenza ad esprimere il parere sugli strumenti urbanistici generali dei comuni siti in zone sismiche o in abitati da consolidare.**

**Corte costituzionale, 22 dicembre 2022, n. 264, Pres. Sciarra, Est. Modugno**

La Corte costituzionale ha evidenziato che l'art. 24, comma 9, della l. r. Umbria n. 11 del 2005, vigente *ratione temporis* è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., poiché – statuendo che siano i comuni, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali e attuativi dei comuni siti in zone sismiche – si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prescrive espressamente che i comuni siti in zone dichiarate sismiche debbono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati.

La Corte costituzionale ha ribadito quanto già affermato nella sentenza n. 68 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 28, comma 10, e 56, comma 4, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015 proprio perché contrastanti con l'art. 89 t.u. edilizia, qualificando espressamente quest'ultimo come norma di principio in materia di «governo del territorio» e di «protezione civile», in forza della «posizione “fondante”» che essa riveste nell'ordinamento, «attesa la rilevanza del bene protetto, che involge i valori di tutela dell'incolumità pubblica, i quali non tollerano alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali» (sentenza n. 167 del 2014)» (sentenza n. 68 del 2018).

Anche l'art. 24, comma 9, della legge reg. Umbria n. 11 del 2005, prevedendo che il parere sismico sugli strumenti urbanistici attuativi sia reso dal comune, si pone dunque in contrasto con il principio fondamentale posto dall'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001.

La Corte costituzionale ha, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata, nella parte in cui prescrive che sia il comune,

anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici attuativi dei comuni siti in zone sismiche.

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

(2)

**La Corte costituzionale dichiara illegittimo il limite massimo di età in trenta anni, previsto dal d.lgs. n. 334 del 2000, per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.**

[Corte costituzionale, 22 dicembre 2022, n. 262, Pres. Sciarra, Est. Barbera.](#)

L'ordinamento nazionale pone un principio generale di non discriminazione in base all'età nell'accesso all'occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego (d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n.2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»). Peraltro, già l'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) aveva stabilito che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni «non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione». Come più volte ammesso dalla giurisprudenza costituzionale, rientra però nella discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi, purché non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparità di trattamento (*ex multis*, sentenze n. 275 del 2020, n. 160 del 2000 e n. 466 del 1997; inoltre, ordinanze n. 268 del 2001 e n. 357 del 1999).

La stessa disciplina legislativa ammette deroghe al principio di portata generale della parità di trattamento in base all'età – che possono anche essere apportate dai regolamenti di cui al citato art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997 – giustificate in ragione della natura dell'attività lavorativa, del contesto in cui essa viene espletata (art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 216 del 2003) o comunque di oggettive necessità dell'amministrazione (art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997).

Il d.lgs. n. 334 del 2000 introduce una di queste deroghe, fissando limiti massimi di età per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla carriera dirigenziale della Polizia di Stato, distinguendo in base ai diversi ruoli, ossia quello dei funzionari, quello dei funzionari tecnici e quello dei medici e dei medici veterinari.

Con riferimento ai funzionari tecnici di Polizia con sviluppo dirigenziale – nell'ambito dei quali si distinguono i ruoli degli ingegneri, dei fisici, dei chimici, dei biologi e degli psicologi e la cui carriera si articola nelle qualifiche di commissario tecnico, commissario capo tecnico, direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore, primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico, dirigente generale tecnico – l'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, avverso cui si appuntano le censure di illegittimità costituzionale del rimettente, prescrive, per la partecipazione al concorso per l'accesso alla relativa qualifica iniziale, un limite di età non superiore a trenta anni, da stabilirsi con «regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento».

Secondo la Corte costituzionale, la norma censurata è irragionevole, in quanto stabilisce un requisito di età (trenta anni) particolarmente basso per la partecipazione concorsuale, anche in relazione ad altri settori dell'ordinamento. Il limite massimo di età per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del corpo della Guardia di finanza – tra cui rientra il comparto sanitario, che comprende anche la specialità “psicologia” – è, infatti, attualmente fissato in trentadue anni, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del corpo della Guardia di

finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78). Ugualmente, quello per l'accesso al ruolo tecnico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri è determinato in trentadue anni dall'art. 664 del decreto legislativo 15 marzo 2016, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

A fronte del generale principio di non discriminazione in base all'età in materia di occupazione e lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego – sancito dal diritto interno come espressione dell'art. 3 Cost. – il limite massimo di età fissato dalla norma censurata per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato è arbitrario e irragionevole.

I commissari tecnici psicologi, infatti, sono chiamati a svolgere funzioni di carattere non prettamente operativo, ma tecnico-scientifico, la cui peculiarità richiede un lungo e specializzato iter formativo. A tal fine, come si è detto, è previsto non solo il possesso della laurea magistrale o specialistica, ma altresì l'abilitazione professionale in psicologia conseguita mediante l'esame di Stato e l'iscrizione nell'apposito albo professionale.

Infine, deve evidenziarsi che, per il reclutamento dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, non è richiesto il superamento di prove di efficienza fisica; il che dimostra, ulteriormente, che non siano strettamente necessarie, per l'esercizio dell'attività di loro competenza, specifiche caratteristiche fisiche connesse all'età.

Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

## Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

(3)

L'Adunanza plenaria si pronuncia sull'autonomia, sui presupposti e sui limiti del riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'abilitazione all'insegnamento acquisita in Stati membri UE.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 29 dicembre 2022, n. 22 – Pres. Maruotti, Est. Nocelli](#)

Spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia, salva l'adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.

**Un principio identico è stato affermato dall'Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 19, 20, e 21 del 2022.**

**La questione era stata deferita da [Cons. Stato, sez. VII, ord. 27 giugno 2022, n. 5310.](#)**

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

(4)

L'Adunanza plenaria si pronuncia sull'autonomia, sui presupposti e sui limiti del riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'abilitazione all'insegnamento acquisita in Stati membri UE (in particolare, la Bulgaria).

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 28 dicembre 2022, n. 18 - Pres. Maruotti - Est. Franconiero](#)

In conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia UE (sentenza 8 luglio 2021, C166/20, resa in una vicenda analoga a quella oggetto della presente controversia, in cui il ricorrente aveva maturato la qualificazione professionale necessaria in parte in Patria ed in parte all'estero), il Ministero dell'istruzione è tenuto:

a) ad esaminare «l'insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascun interessato; non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d'origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione;

b) a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se gli interessati abbiano o meno i requisiti per accedere alla 'professione regolamentata' di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva 2005/36/CE.

**La questione era stata deferita da Cons. Stato, sez. VII, ord. n. 5519, 5520, 5521, 5522, 5523 e 5524 del 2022.**

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**



L'Adunanza plenaria riconosce il diritto del padre a fruire dei periodi di riposo anche se la madre è casalinga.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 28 dicembre 2022, n. 17- Pres. Maruotti, Est. Forlenza](#)

L'articolo 40, comma 1, lett. c), del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente", intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità.

**La questione era stata deferita da [Cons. Stato, sez. II, con ordinanza 11 aprile 2022, n. 2649](#), oggetto di [News US n. 50 del 31 maggio 2022](#).**

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

(6)

**È lesiva la deliberazione dell'ANAC che contiene vincoli conformativi puntuali alla successiva attività dei soggetti vigilati.**

[Consiglio di Stato, sezione V, 22 dicembre 2022, n. 11200 - Pres. Lotti, Est. Fasano](#)

L'impugnabilità di una delibera non vincolante dell'ANAC non è da escludersi in senso assoluto, atteso che tale provvedimento potrebbe assumere connotazione lesiva tutte le volte in cui, riferendosi alla fattispecie

concreta, di fatto incide sulla sfera giuridica dei destinatari, essendo idonea ad arrecare un *vulnus* diretto ed immediato. Ne consegue che la sua 'lesività' non va valutata in astratto o sulla base dell'inquadramento dogmatico del provvedimento, dovendosi rilevare gli effetti conformativi che lo stesso produce, nell'immediato, nei confronti dei soggetti a cui è indirizzata.

Se difatti è vero che l'impugnabilità di un parere non vincolante dell'ANAC può essere ammissibile quando, riferendosi a una fattispecie concreta, il parere sia fatto proprio dalla stazione appaltante, la quale, sulla base di esso, abbia assunto la relativa determinazione provvedimentale, per cui l'impugnazione del provvedimento è consentita solo unitamente al provvedimento conclusivo della stazione appaltante, che ne abbia fatto applicazione, potendo la sua incidenza sulla fattispecie essere valutata solo in relazione alla capacità di integrare la motivazione del provvedimento adottato dall'amministrazione, ai fini dell'impugnabilità di un provvedimento amministrativo occorre valutare in concreto l'effetto che arreca nella sfera giuridica del destinatario e in che modo tale effetto possa arrecare pregiudizio alle posizioni giuridiche soggettive da quest'ultimo vantate.

Dunque, a prescindere dall'inquadramento dogmatico (linee guida, parere, raccomandazione, aventi o meno natura vincolante), se le indicazioni dell'Autorità, nell'ambito del potere di vigilanza e controllo, assumono il ruolo di canoni oggettivi a cui conformarsi, determinando un effetto immediatamente lesivo nella sfera giuridica del destinatario, sono impugnabili: in sostanza, quando le deliberazioni dell'ANAC contengono vincoli conformativi puntuali alla successiva attività dei soggetti vigilati, in capo ai quali non residuano facoltà di modulazione quanto al contenuto e all'estensione, rappresentano provvedimenti lesivi nei confronti dei quali va garantita la tutela del diritto di difesa del destinatario.

La regola della natura ordinatoria dei termini procedurali non espressamente qualificati come perentori non è applicabile ai procedimenti che conducono all'adozione di provvedimenti lesivi o sanzionatori. Rispetto ai procedimenti che conducono a conseguenze pregiudizievoli, i termini sono sempre perentori, a prescindere da un'espressa qualificazione normativa dei relativi provvedimenti, essendo la perentorietà imposta dal

principio di effettività del diritto di difesa e dal principio di certezza dei rapporti giuridici.

L'esercizio di una potestà amministrativa che ha conseguenze pregiudizievoli, di qualsiasi natura, e a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che la preveda, non può restare esposta sine die all'inerzia dell'autorità preposta, essendo assimilabile all'esercizio di una attività sanzionatoria, sicché va riaffermata la perentorietà del termine per la conclusione del procedimento di natura sostanzialmente sanzionatoria.

(7)

**Sull'ambito di applicazione del congelamento dei prezzi previsto dal cd. decreto Aiuti *bis*.**

**[Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza cautelare 22 dicembre 2022, n. 5986 – Pres. Montedoro, Est. Lobis](#)**

L'art. 3 del d.l. n. 115 del 2022, nella sua formulazione letterale, si riferisce allo *ius variandi* del venditore relativamente ai contratti di fornitura in essere, ossia alla possibilità dell'operatore di modificare il prezzo prima della scadenza della relativa parte del contratto; pertanto, la norma non appare *prima facie* applicabile anche ai contratti a tempo determinato o ai contratti che prevedano una scadenza predeterminata delle condizioni economiche a data precedente il 30 aprile 2023, essendo in questione in tal caso non l'esercizio dello *ius variandi* ma un rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti.

- Non si ravvisano precedenti in termini (fattispecie relativa al caso di una società che aveva impugnato il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva imposto alla società ricorrente di sospendere "l'applicazione di ogni variazione delle condizioni economiche dei contratti di fornitura comunicate dal 10 agosto 2022 e confermi le condizioni economiche di fornitura in essere fino al 30 aprile 2023, dandone

comunicazione ai consumatori individualmente e con la medesima forma precedentemente utilizzata". La società aveva chiesto la sospensione cautelare del provvedimento in parola, lamentando un ingente danno economico, ed il Consiglio di Stato, con la predetta ordinanza, ha accolto l'istanza cautelare solo entro i limiti indicati in massima, precisando che "qualora invece si tratti di contratti a tempo indeterminato, che non prevedono scadenza nella parte economica o la prevedano in data posteriore al 30 aprile 2023, essi non possano essere modificati nella parte concernente le condizioni economiche prima della scadenza del termine indicato nell'art. 3 del D.L.115/2022 e pertanto per essi valga il "congelamento" dello *ius variandi* disposto dal decreto c.d. Aiuti *bis*").

(8)

**Alla Corte costituzionale il limite dei tre mandati dei componenti degli organi direttivi delle federazioni sportive.**

**[T.a.r. per il Lazio, sezione I ter, sentenza non definitiva 30 dicembre 2022, n. 17925 - Pres. Arzillo, Est. Dongiovanni](#)**

La previsione che rende l'interessato interdetto in via definitiva dalla possibilità di far parte degli organi direttivi della FIT, tanto da non poter prendere più parte attiva nell'attività gestionale e di indirizzo dell'associazione appare dapprima in contrasto con gli artt. 2, 3 e 18 Cost. e, quindi, anche all'art. 117, comma 1, Cost. con riferimento ad art. 11 CEDU, e all'art. 12 Carta di Nizza, nella misura in cui tale previsione risulta sproporzionata e irragionevole rispetto agli obiettivi che il legislatore stesso si era prefissato di raggiungere, soprattutto se si tratta di incidere su un'associazione di diritto privato che contribuisce allo sviluppo della personalità dell'individuo nell'ambito di una formazione sociale come la Federazione sportiva, data la rilevante compressione della libertà di associazione dell'individuo che per tal modo viene escluso definitivamente dalla vita attiva, potendosi determinare anche una difficoltà a reperire candidati per ricoprire le cariche associative, con conseguente rischio di influire sul funzionamento stesso dell'associazione. Del resto, anche nell'ambito di entità pubblicistiche, si registrano norme che introducono

limiti ai mandati elettivi ma, nella maggior parte dei casi, tale limite è introdotto con riferimento a mandati svolti consecutivamente, senza con ciò mai inibire in via definitiva l'elettorato passivo degli interessati. A ciò si aggiunga il possibile contrasto con gli artt. 2 e 48 Cost. nella misura in cui si limita il diritto di elettorato passivo, avente carattere inviolabile, peraltro nell'ambito di un ente di diritto privato in cui si esplica la personalità. Conseguentemente si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, del d.lgs 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 8/2018 (nella parte in cui esclude agli associati della FIT la possibilità di candidarsi nell'ambito degli organi direttivi a coloro che abbiano già svolto tre mandati) per violazione degli artt. 2, 3, 18, 41, 42, 48 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11 CEDU, e dell'art. 12 Carta di Nizza.

**Identica rimessione è avvenuta con sentenza non definitiva T.a.r. per il Lazio, sez. I ter, 30 dicembre 2022, n. 17923.**

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

(9)

**Alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 2 del d.l. 7 luglio 2022, n. 85.**

**[T.a.r. per il Lazio, sezione IV, 29 dicembre 2022, n. 17819 - Pres. ed Est. Politi](#)**

Va rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 77 e 97 della Costituzione, sollevata con riguardo all'art. 2 del decreto legge 7 luglio 2022, n. 85 (disciplina trasfusa, poi, nell'art. 7 ter del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, in legge 5 agosto 2022, n. 108), sulla base del seguente ordine di ragioni:

a) le norme censurate hanno cristallizzato nel diritto positivo la motivazione di un provvedimento amministrativo, cosicché l'effetto dispositivo (vale a dire la retrocessione al Ministero e, in diretta successione, ad ANAS, della gestione delle tratte autostradali oggetto del contendere) rappresenta il riflesso della pregressa ponderazione degli interessi che ha condotto all'adozione del d.m. 14 giugno 2022; ovvero di un provvedimento che ha modificato unilateralmente la situazione giuridica soggettiva della società ricorrente;

b) la cogenza del divieto di riserva di amministrazione, ovvero di devoluzione dell'adozione dei provvedimenti concreti alla funzione amministrativa e non a quella legislativa, si sarebbe, progressivamente, mitigata, restando soggetto il sindacato sulla legittimità di tali normative ad uno scrutinio stretto di costituzionalità;

c) l'inderogabilità del principio di uguaglianza formale non possa travalicare, pur con tutte le possibili variabili indotte da circostanze fattuali correlate alle contestazioni mosse alla ricorrente, il limite di leggi personali o, comunque, sebbene nei termini sopra precisati, delle leggi provvedimento.

Va, altresì, rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, sollevata con riguardo all'art. 2 del decreto legge 7 luglio 2022, n. 85 (disciplina trasfusa, poi, nell'art. 7 ter del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, in legge 5 agosto 2022, n. 108), per interferenza con l'esercizio della funzione giurisdizionale, tenuto conto che la conformazione dell'esercizio della funzione giurisdizionale impedisce di poter deliberare sui profili che hanno condotto a configurare la gravità dell'inadempimento quale imprescindibile presupposto della disposta risoluzione del rapporto concessorio, con evidente compromissione del diritto di difesa.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

**In tema di revisione straordinaria del prezzo d'appalto per l'aumento dei costi dei materiali.**

**[T.a.r. per la Campania, sezione I, 22 dicembre 2022, n. 8016, Pres. Salamone, Est. Esposito](#)**

Le disposizioni urgenti per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, recate dall'art. 1-*septies* della legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni *bis*") e, successivamente, dall'art. 29 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2022, n. 25 (c.d. "Decreto Sostegni *ter*") nonché dall'art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. "Decreto Aiuti"), hanno introdotto una speciale ipotesi di revisione straordinaria del prezzo d'appalto, la quale non si discosta nella sua natura (se non per l'eccezionalità delle previsioni) dall'istituto generale della revisione prezzi.

Sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133, primo comma, lettera e), c.p.a., sulla domanda con cui l'impresa chiede di espletare l'istruttoria finalizzata al riconoscimento della revisione prezzi, venendo in rilievo il potere discrezionale della pubblica amministrazione sul riconoscimento in concreto della revisione, la quale non può dirsi determinata né nell'*an* né nel *quantum*, in assenza di una clausola contrattuale che delinea esattamente l'obbligazione della parte pubblica.

Il concorso di posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo comporta la necessità che l'interessato formuli un'istanza all'Amministrazione e, in caso di inerzia, proponga l'azione avverso il silenzio, nello schema che esige l'attivazione del procedimento da parte del privato e l'istruttoria dell'Amministrazione volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale.

## Consiglio di Stato – Pareri

(11)

**E' legittima l'apposizione di un limite di età nel bando per le borse di studio per l'acquisizione del titolo di cassazionista.**

**[Consiglio di Stato, sezione I, 21 dicembre 2022, n. 2057, Pres. Torsello, Est. Perrelli](#)**

E' legittima la scelta dell'Amministrazione di apporre un limite di età (fino al compimento del 45° anno di età) nel bando del Consiglio nazionale forense per l'erogazione delle borse di studio per l'acquisizione del titolo di cassazionista, in quanto tale limite risponde alla ratio di "sostenere" e non "favorire" i giovani professionisti, vale a dire coloro che iniziano la professione e che in considerazione della loro età anagrafica si presume abbiano maggiori difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Ne discende la rispondenza ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza di una simile scelta che non sarebbe altrettanto ragionevole e proporzionata se dovesse utilizzare per definire il "giovane professionista" non il parametro oggettivo dell'età anagrafica, ma quello soggettivo dell'età professionale, inteso quale lasso temporale dall'inizio della professione.

(12)

**Sul termine entro cui può essere applicata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-bis del d.P.R. n. 380 del 2001.**



Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle sezioni riunite, parere del 15 novembre 2022, n. 629 – Pres. Carlotti, Est. Martines

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di contestazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 380 del 2001, anche qualora il comune utilizzi lo strumento di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910; l'utilizzo di tale strumento, infatti, non può alterare il riparto di giurisdizione, che deve sempre individuarsi secondo i tradizionali canoni in base al *petitum* sostanziale e alla posizione sottostante, a seconda che riguardi una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

La sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 380 del 2001, non può essere legittimamente applicata qualora il bene sia stato acquisito al patrimonio disponibile del comune in data antecedente all'entrata in vigore della norma (12 settembre 2014), atteso che l'inottemperanza all'ordine di demolizione cessa nel momento in cui l'ordine di demolizione sia divenuto giuridicamente oppure fattualmente impossibile: sicché non solo la demolizione in danno, ma anche l'acquisizione in capo al comune impedisce al destinatario dell'ordine di darvi esecuzione.

### **Normativa e ad altre novità di interesse**

**(13)**

**Decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2022) – Estratto - Art. 5 *quaterdecies* - Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici).**

**(14)**

**Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. (22G00210) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022).**